

ALL. E

COMUNE di PIACENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 10/07/2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/07/2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2020
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2020
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/12/2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 2 -bis. Definizioni.....	5
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani (ABROGATO).....	6
Art. 4 - Soggetto attivo	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	6
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione della TARI.....	6
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	7
Art. 7 – Superficie degli immobili.....	8
Art. 8 – Esclusioni dalla TARI.....	9
Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	12
TITOLO III – TARIFFE.....	13
Art. 10 - Costo di gestione.....	13
Art. 11 - Determinazione della tariffa.....	13
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo.....	14
Art. 13 – Categorie di utenza	14
Art. 14 - Scuole statali	17
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	17
Art. 16 - Tributo provinciale.....	18
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni.....	18
Art. 17 - Riduzioni del tributo.....	18
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	19
Art. 18 bis - Riduzioni o esenzioni per le utenze colpite da eventi e calamità naturali.....	20
Art. 18 ter – Agevolazioni TARI per le utenze non domestiche a seguito di emergenza sanitaria COVID-2019....	20
Art. 18 quater – Agevolazioni TARI 2021 per le utenze non domestiche a seguito di emergenza sanitaria COVID-2019.....	22
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche.....	24
Art. 20 – Riduzione della superficie soggetta alla TARI.....	25
Art. 21 – Agevolazioni.....	26
Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	29
Art. 22 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	29
Art. 22 ter – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	30
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	33
Art. 23 - Dichiarazione	33
Art. 23-bis. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	35
Art. 24 – Attività di controllo e sanzioni	36
Art. 24 bis – Ravvedimento operoso	38
Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario	39
Art. 26 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento (ABROGATO)	40
Art. 27 - Riscossione.....	40
Art. 28 – Rimborsi e compensazione.....	42

Art. 29 – Riscossione coattiva	43
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie.....	43
Art. 30 - Clausola di adeguamento	43
Art. 30-bis – Disposizioni transitorie	44
Art. 31 - Entrata in vigore	44
ALLEGATO A - Categorie di utenza.....	45

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ¹

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti ²

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006 e s.m.i. per le parti non modificate dal citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Art. 2 -bis - Definizioni ³

1. **Ai fini del presente Regolamento si intende per:**

- a) **“Gestore del servizio pubblico”, “Gestore del servizio rifiuti”, “Gestore pubblico”:** il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- b) **“Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti”:** il Comune (se l'attività di gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti

¹ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020

² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

³ **Articolo inserito con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2022**

vengono svolti direttamente dal Comune) o il soggetto affidatario dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti (se l'attività di gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti sono affidati ad un soggetto terzo).

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani ⁴

(articolo abrogato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021)

Art. 4 - Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione della TARI ⁵

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

⁴ Articolo sostituito con delibera di C.C. n. 15 del 20/07/2015

⁵ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

3. La presenza di mobilio o macchinari e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l' intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto

che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Superficie degli immobili ⁶

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

⁶ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art. 8 – Esclusioni dalla TARI ⁷

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) le aree adibite a verde;
2. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
 - b) locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - c) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate

⁷ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- e) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L'inagibilità e l'inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, dalla quale risulti che l'inagibilità e l'inabitabilità sia accertata da perizia tecnica;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi), in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- j) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - sono escluse dalla TARI: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - sono soggetti alla TARI: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

3. Le circostanze specificate nel comma precedente debbono essere indicate nella

dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a. per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente i materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connessi ed adibiti ad attività agricole, ad esclusione delle attività non elencate nell'art. 2135 del Codice Civile in quanto queste attività, ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano soggette al tributo (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari).

- b. con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario:

sono escluse dalla TARI secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

sono soggette alla TARI secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le

cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- presentare copia del formulario di identificazione dei rifiuti o copia della documentazione prevista per il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

5-bis. Il Comune o il Gestore **del servizio pubblico** ⁸ potranno comunque richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento ⁹

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

⁸ **Comma modificato con delibera di C.C. n. 00/00/2022**

⁹ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

2. Si applicano i commi 3 e 6 dell'articolo 8.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione ¹⁰

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono determinati dal Piano Economico Finanziario (PEF). Tale Piano, redatto annualmente dal Gestore del servizio rifiuti, debitamente integrato e validato dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA (Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente), è trasmesso annualmente al Comune nei termini di legge.
3. L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale.
4. Nelle more del definitivo esame e dell'approvazione del Piano, da parte dell'Autorità, i costi definiti dal PEF - validato dall'Ente territorialmente competente - sono assunti come base di riferimento per l'adozione, da parte del Comune, del provvedimento di determinazione delle tariffe.

Art. 11 - Determinazione della tariffa ¹¹

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- 2 bis. Quanto disposto al comma precedente si deve intendere non più applicabile qualora intervengano norme di legge e disposizioni che stabiliscano diversamente.
3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da

¹⁰ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

¹¹ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione dei locali o aree, o il possesso nei casi di cui all'art. 6 – comma 3.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 13 – Categorie di utenza ¹²

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente

¹² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020

determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero; assenze di uno o più componenti domiciliati, per attività di studio o lavoro, in Comuni diversi da quello di residenza. L'assenza deve essere comprovata annualmente con idonea documentazione (contratto di locazione, comodato e simili).

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro non rientranti nei casi sopra descritti. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, gestiti in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe del Comune, e del numero di posti letti autorizzato.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due. Per le utenze domestiche non residenti dove viene dimostrato annualmente un consumo di utenze (luce, acqua e gas) di solo mantenimento è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla parte fissa e considerando un numero di occupanti pari a uno. Il numero degli occupanti può altresì essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, deceduti e tenute a disposizione dagli eredi e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il

numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del decesso ed il tributo è applicato limitatamente alla parte fissa della tariffa.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità ed il tributo è applicato limitatamente alla parte fissa della tariffa.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3. Utenze non domestiche: la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate secondo i criteri del precedente comma 3) viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. È tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso

unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

7. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 14 - Scuole statali ¹³

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è computata secondo quanto disposto dalle norme di legge e disposizioni pro tempore vigenti.

Art. 15 – Tributo giornaliero ¹⁴

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.

1-bis. Per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile destinati a mercati, disciplinate dagli artt. 68 e seguenti del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con atto di Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2021, il canone mercatale di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019 sostituisce la tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori

¹³ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020

¹⁴ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10% . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17 - Riduzioni del tributo

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche ¹⁵

1. Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una riduzione della tariffa del 30%.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal **"Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti"** da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10% della tariffa.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.

L'ente gestore del servizio **rifiuti** verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento richiedendo periodicamente una dimostrazione che l'attività di compostaggio venga regolarmente svolta. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la riduzione indebitamente beneficiata.

¹⁵ **Articolo modificato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020 e con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2022**

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 18 bis - Riduzioni o esenzioni per le utenze colpite da eventi e calamità naturali ¹⁶

1. Le utenze, domestiche e non domestiche, colpite da eventi e calamità naturali possono essere esentate, con atto del Consiglio Comunale, dal pagamento parziale o totale della TARI.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree interessate e le modalità applicative della decisione di cui al comma 1.

3. Della riduzione o esenzione di cui al comma 1 non si tiene conto ai fini dell'applicazione dell'art. 22.

Art. 18 ter – Agevolazioni TARI per le utenze non domestiche a seguito di emergenza sanitaria COVID – 19. ¹⁷

1. Per il solo anno 2020 sono riconosciute riduzioni tariffarie ex art. 1 - comma 660 della Legge n. 147/2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini TARI, che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID – 19, siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito di provvedimenti nazionali, regionali e locali che ne hanno disposto la contrazione o interruzione temporanea o che più di altre abbiano subito una riduzione di mercato seppur nella fase di riapertura.

2. Le suddette riduzioni riguardano le seguenti attività, così come iscritte nelle categorie tariffarie qui allegate sub lettera A, e le attività ad esse assimilabili in base al disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 13 del presente Regolamento:

¹⁶ Articolo inserito con delibera di C.C. n. 6 del 22/02/2016

¹⁷ Articolo inserito con delibera di C.C. n. 33 del 30/07/2020

Attività	Riduzione in percentuale
<p>Cinematografi e teatri</p> <p>Scuole non statali dell'infanzia, scuole non statali primarie, scuole non statali secondarie di primo e secondo grado, asili nido privati, scuole guida;</p> <p>Impianti sportivi</p> <p>Esposizioni e autosaloni</p> <p>Alberghi</p> <p>Agenzie viaggio/tour operator/assistenza turistica, agenzie immobiliari</p> <p>Negozi di abbigliamento, negozi di calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e negozi di altri beni durevoli</p> <p>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</p> <p>Banchi di mercato di beni durevoli</p> <p>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste</p> <p>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie</p> <p>Bar, caffè, pasticcerie</p> <p>Fiori e piante, pizza al taglio</p> <p>Discoteche e night club</p>	<p>50</p>
<p>Musei, biblioteche, associazioni, università</p> <p>Parrocchie e oratori, ad eccezione delle superfici in cui si svolgono le funzioni religiose ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), del presente Regolamento</p> <p>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</p> <p>Carrozzerie, autofficine, elettrauto</p> <p>Attività artigianali di produzione di beni specifici</p> <p>Banchi di mercato di generi alimentari</p>	<p>40</p>
<p>Autorimesse, magazzini, distributori di carburante</p> <p>Studi professionali, laboratori analisi cliniche e centri diagnostici, uffici e agenzie</p> <p>Edicole, tabaccai , plurilicenze</p>	

Attività	Riduzione in percentuale
Attività industriali con capannoni di produzione Mercati regionali coperti	30
Farmacie e parafarmacie Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Ortofrutta e pescherie	15
Banche ed istituti di credito	8

3. Nessuna riduzione è riconosciuta alle seguenti utenze non domestiche : scuole statali dell'infanzia, scuole statali primarie, scuole statali secondarie di primo e secondo grado, asili nido comunali; magazzini, depositi e relativi uffici ad uso logistico; pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici non economici; case di cura e di riposo nonché ogni altra utenza inclusa nella "categoria di utenza" n. 9 di cui all'allegato 1 – tabelle 3 a e 4 a del D.P.R. n. 158/1999; ospedali; supermercati (medie/grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 250 mq) inclusi nella "categoria di utenza" n. 25 di cui all'allegato 1 – tabelle 3 a e 4 a del D.P.R. n. 158/1999
4. Per il solo anno 2020, ai sensi dell'art. 1 - comma 660 della Legge n. 147/2013, sono esentati dal pagamento della TARI le nuove occupazioni di suolo pubblico e gli ampliamenti dei dehors dei pubblici esercizi di somministrazione di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991 in relazione ai quali è stata disposta l'esenzione dal pagamento del canone COSAP con delibera comunale.
5. Delle riduzioni o esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 non si tiene conto ai fini dell'applicazione dell'art. 22.

Art. 18 quater – Agevolazioni TARI 2021 per le utenze non domestiche a seguito di emergenza sanitaria COVID – 19. ¹⁸

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti provocati dalla pandemia da COVID-19, ossia rilevante calo dell'attività dovuto alla limitazione della libera

¹⁸ Articolo inserito con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

circolazione delle persone, restrizioni e chiusure obbligatorie di diverse attività, con conseguenti riflessi sulla produzione dei rifiuti, sono stabilite riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche regolarmente iscritte ai fini TARI.

2. Di seguito si specificano le riduzioni TARI riconosciute alle sotto elencate categorie tariffarie:

Descrizione categoria tariffaria	% Riduzione
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Limitatamente a: - "Associazioni Sportive Dilettantistiche" individuate con codice ATECO 93.11 - 93.12 – 93.13 e altre "Associazioni Sportive", riduzione 80% ; - "Scuole non statali dell'infanzia, scuole non statali primarie, scuole non statali secondarie di primo e secondo grado, asili nido privati ed oratori", riduzione 60%
2 Cinematografi e teatri	80%
5 Impianti sportivi	80%
6 Esposizioni, autosaloni	Limitatamente a: -"Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa" individuati con codici ATECO da 47.59 a 47.59.99, riduzione 60%
8 Alberghi	70%
11 Uffici, Agenzie	Limitatamente a: -"Agenzie viaggio/tour operator ed altri operatori turistici" individuati con codici ATECO da 79.1 a 79.90.20, riduzione 70%
13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	60%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	60%
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste	60%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	70%
23 Mense, birrerie, hamburgerie	Limitatamente a: - "Birrerie e hamburgerie", riduzione 70% (con esclusione quindi delle mense individuate con cod. ATECO 56.29 - 56.29.1 - 56.29.10)
24 Bar, caffè, pasticcerie	70%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	Limitatamente a: - "Fiori e piante", individuati da codice ATECO 47.76.1 e 47.76.10, riduzione 60% ; - "Pizza al taglio", individuati da codice ATECO 56.10.2 e 56.10.20, riduzione 70%
30 Discoteche, night club	90%

3. Ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n. 147/2013, sono esentati dal pagamento della TARI per l'anno 2021 le occupazioni di suolo pubblico e gli ampliamenti dei dehors concessi alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, sulla base dei criteri previsti dalle delibere di Giunta Comunale n. 95/2020 e n. 109/2020, in relazione ai quali è stata disposta, con diversi provvedimenti legislativi, l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019.

4. Delle riduzioni o esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto ai fini dell'applicazione dell'art. 22.

5. La copertura delle riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dal bilancio comunale.

Art. 19 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Riduzioni per aree operative pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio: in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, si applica una riduzione della tariffa pari al 50% ai soggetti che occupano o detengono aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a servizio di locali sedi di pubblici esercizi o di attività commerciali/artigianali o di esercizi di vicinato. Presentano tali caratteristiche, a titolo meramente esemplificativo:

- aree occupate da dehors (intendendosi per tali gli elementi annessi a locali di pubblici esercizi di somministrazione, facilmente rimovibili, che delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all'aperto);
- aree occupate da espositori di merce;
- aree occupate da arredi vari (es. panchine).

2. Per le occupazioni delle aree di cui al primo comma, risultanti da autorizzazione rilasciata dal Comune, la riduzione della tariffa si applica anche in assenza di dichiarazione da parte del contribuente prevista dall'art. 23.
3. Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive: la tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 18.
4. La riduzione di cui al comma 3 non è cumulabile con quella di cui al comma 1.
5. Riduzioni per parcheggi coperti gratuiti: ai soggetti che occupano o detengono locali adibiti a parcheggio coperto gratuito chiusi al pubblico in determinate fasce orarie si applica, in relazione alla minor attitudine a produrre rifiuti, una riduzione della tariffa proporzionale alle ore di chiusura al pubblico e comunque in misura non superiore al 40% della tariffa stessa.¹⁹

Art. 20 – Riduzione della superficie soggetta alla TARI. ²⁰

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali, ai sensi della normativa vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
2. Per i produttori di rifiuti speciali, la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti dell'area dove

¹⁹ Comma inserito con delibera di C.C. n. 6 del 22/02/2016

²⁰ Articolo sostituito integralmente con delibera di C.C. n. 28 del 10/07/2014 e modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali 70%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%
- elettrauto 70%
- caseifici, cantine sociali 70%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70%
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%
- officine di carpenteria metallica 70%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 70%
- amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi 70%

4. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Per fruire delle riduzioni di superficie previste nei commi 1, 2 e 3, l'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la documentazione specificata all'art. 8 – comma 5 del presente Regolamento.

Art. 21 – Agevolazioni ²¹

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera,

²¹ **Articolo modificato con delibere di C.C. n. 28 del 10/07/2014, n. 15 del 20/07/2015, n. 27 del 30/06/2021 e n. 00 del 00/00/2022**

mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, e che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione pari all'importo massimo del 60% della quota variabile della tassa. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente K_d della classe corrispondente determinato annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe;

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su **apposito** modello ~~predisposto dal Comune,~~ **in conformità alle prescrizioni di ARERA**, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti urbani, **corredata da idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La suddetta documentazione deve essere trasmessa al "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti", a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica e, per conoscenza, al Gestore del servizio rifiuti. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente periodo, il "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" comunica l'esito della verifica all'utente.**

3. La riduzione di cui al comma precedente non è cumulabile con quelle previste

dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 20 del presente regolamento.

3 bis. Alle utenze non domestiche, appartenenti alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), con superfici superiori a 10.000 mq., nel caso conferiscano in modo differenziato al gestore pubblico rifiuti urbani, in alternativa all'agevolazione di cui al comma 2, è riconosciuta una riduzione nella misura massima del 60% della quota variabile della tassa, a condizione che si raggiunga una percentuale di differenziazione, riferibile alla singola utenza, superiore al 70% della produzione teorica determinata in riferimento al Kd specifico.

La riduzione è proporzionata al rapporto tra quantità di rifiuti conferiti in modo differenziato e quantità teorica determinata moltiplicando la superficie soggetta a tariffa per il kd specifico.

La riduzione non è cumulabile con quelle previste dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 20 del presente regolamento ed è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su **apposito** modello ~~predisposto dal Comune da~~ **far pervenire** presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del conferimento dei rifiuti urbani, **al “Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”, a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica e, per conoscenza, al Gestore del servizio rifiuti.**

4. Agevolazione “Più pesi meno paghi”. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza (ora ATERSIR) n. 15 del 18.11.2008. La predetta riduzione non potrà superare i limiti di cui al successivo art. 22.

5. Agli asili nido pubblici e privati, in riconoscimento del sostegno educativo e sociale che forniscono alle famiglie, è riconosciuta una riduzione pari al 25% della tassa, in relazione ad un progetto di raccolta differenziata, secondo i

criteri già previsti dalla delibera di ATO Piacenza (ora ATERSIR) n. 10 del 16.5.2007.

Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni ²²

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tassa dovuta.

Art. 22 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico ²³

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati abilitati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a ~~cinque~~ **due** anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza ~~quinquennale~~ **del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati**, tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. **Il gestore del servizio pubblico comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del gestore del servizio pubblico, l'istanza si intende**

²² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

²³ Articolo inserito dalla delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021 e modificato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2022

accolta.

Art. 22 ter- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta ²⁴

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 22 bis, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva via PEC al Comune/"**Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti**" e al Gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per rendere edotti il Comune/"**Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti**" e il Gestore del servizio **pubblico** della scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo **apposito** modello ~~predisposto dal Comune e dal Gestore del servizio pubblico e pubblicato sui rispettivi siti~~ **pubblicato sul sito** internet, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili; il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO; i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti); la durata del periodo, non inferiore a **due** anni, per la quale si intende esercitare tale opzione; l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers; il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69, e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate con la presentazione del

²⁴ **Articolo inserito dalla delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021 e modificato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2022**

modello di cui al comma 2, anche su richiesta del Gestore del servizio pubblico, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1 e, qualora richiesto dal Comune/ **Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti"** ~~Gestore del servizio pubblico~~, la mancata presentazione del modello integrativo di cui al comma 3, entro il termine rispettivamente del 31 maggio e del 30 settembre per il solo anno 2021, e la mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno a decorrere dall'anno 2022, sono da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI (90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali), con decorrenza immediata.

6. Il Comune/"**Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti"**, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio pubblico, se non pervenuta allo stesso, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono darne comunicazione tramite PEC al Comune/"**Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti"** e al Gestore del servizio **pubblico**, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 22 bis, comma 3.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su **apposito** modello ~~predisposto dal Comune e dal Gestore del servizio pubblico~~, e pubblicato sui ~~rispettivi siti~~ **sul sito** internet, da **far pervenire** ~~presentare~~ tramite PEC al Comune/"**Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti"** e al Gestore del Servizio **pubblico**, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. Entro il ~~20 febbraio~~ **31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che

ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve presentare ~~la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, comunicando al Comune e al Gestore del servizio pubblico - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune/Gestore medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero~~, **a pena di decadenza, su apposito modello in conformità alle prescrizioni di ARERA, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La suddetta documentazione deve essere trasmessa fatta pervenire al "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e, per conoscenza, al Gestore del servizio rifiuti, a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente periodo, il "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" comunica l'esito della verifica all'utente.**

10. **Il Comune/ Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti" e il Gestore del servizio rifiuti** hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, i trasgressori saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile della tassa, per le utenze non domestiche che hanno conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, viene esclusa in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il **"Gestore dell'attività di gestione**

tariffe e rapporto con gli utenti” provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Dichiarazione ²⁵

1. I soggetti individuati all’articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto, **secondo le prescrizioni di ARERA** dal **“Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”**, ogni circostanza rilevante per l’applicazione della TARI ed in particolare:

- a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi di quanto prescrive ARERA.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica una delle circostanze di cui al comma 1 **o direttamente presso lo sportello fisico, o a mezzo posta con raccomandata a/r o fax o posta elettronica o pec o mediante sportello online. La dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento (nel caso di consegna diretta), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale), o alla data di ricevimento (nel caso di invio via posta elettronica, fax o via PEC).**

~~In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.~~

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguono un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

²⁵ **Articolo modificato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2022**

3-bis. **All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" rilascia una ricevuta in conformità alle prescrizioni di ARERA, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti", fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza si serve di fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PUNTOFISCO).**

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

9. ~~Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.~~ **Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione l'effettiva data nella quale è venuto meno il presupposto**

impositivo.

10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. **Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**

10-bis. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9 e 10, il "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 3-bis.

11. Gli accertamenti divenuti definitivi (perché non impugnati o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione) valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al Comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

12. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

13. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 23-bis. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati²⁶

1. Il contribuente può presentare al "Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, con le modalità previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 23, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con il documento di riscossione di cui all'art. 27 su

²⁶ Articolo inserito con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2022

apposita modulistica, predisposta secondo le prescrizioni di ARERA e scaricabile dal sito internet.

2. **E' fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare far pervenire al "Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti" il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare l'apposito modulo, purché la comunicazione contenga le informazioni previste da ARERA.**
3. **Con riferimento alle richieste di cui al comma 1, il "Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti" invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta, secondo le prescrizioni di ARERA, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.**
4. **Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato, è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006. La risposta del "Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti" è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata e riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.**
5. **Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo documento di riscossione utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.**
6. **Le risposte alle richieste scritte devono essere conformi alle prescrizioni di ARERA.**

Art. 24 – Attività di controllo e sanzioni ²⁷

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013, dalla Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

²⁷ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 6 del 22/02/2016 e con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile provvede a notificare atto di accertamento esecutivo di cui alla Legge n. 160/2019 per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
5. Per le utenze alle quali sia stata inviata, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata o altre modalità digitali di notifica, il funzionario responsabile provvede a notificare atto di accertamento esecutivo di cui alla Legge n. 160/2019 per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Per quanto non specificamente disposto dal presente regolamento in materia

di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, si applica quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

8. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo di cui alla Legge n. 160/2019 qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 9-bis. Il Funzionario responsabile del tributo, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione forzata, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
10. L'incentivazione del personale dedicato all'attività di accertamento della TARI verrà disciplinata con regolamento approvato dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata integrativa, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 24-bis - Ravvedimento operoso ²⁸

1. In attuazione delle vigenti disposizioni in materia, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i..
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

²⁸ Articolo inserito con delibera di C.C. n. 15 del 20/07/2015, modificato con delibera di C.C. n. 6 del 22/02/2016 e modificato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020

Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario ²⁹

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, ~~nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso~~, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario:

a) ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) ai contribuenti che si trovino in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, che dovrà essere adeguatamente documentata;

c) ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento.

La dilazione è concessa in modo che l'importo da pagare indicato in ogni avviso debba comunque essere esaurito entro la scadenza dell'avviso successivo.

2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono definiti i criteri ed i requisiti per la concessione della rateazione **in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica di cui al comma 1, lettera b)**, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende.

3. (Comma abrogato con delibera di C.C. n.15 del 20/07/2015)

3 -bis. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3-ter. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro per le utenze non domestiche e trenta (30) euro per le utenze domestiche.

4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce ~~e dovrà essere adeguatamente documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.~~

4-bis. Qualora l'importo del singolo avviso di pagamento sia uguale o superiore a

²⁹ **Articolo modificato con delibere di C.C. n. 9 del 27/04/2020, n. 18 del 31/03/2017 e n. 00 del 00/12/2022**

€ 2.000,00 (duemila), a semplice richiesta del contribuente da effettuarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso, la somma può essere suddivisa in due rate: la prima, da pagarsi entro la scadenza indicata nell'avviso, e la seconda da pagarsi entro e non oltre i 30 giorni successivi.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) al debitore non può più essere concessa rateazione per l'anno di riferimento.

Art. 26 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

(articolo abrogato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020: si rinvia al regolamento comunale per la riscossione coattiva)

Art. 27 – Riscossione ³⁰

1. La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre,

2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.

2. (comma abrogato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020)

2-bis. Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

30 settembre: è liquidato l'acconto relativo al primo semestre per le utenze domestiche;

2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre per le utenze domestiche e l'acconto relativo al primo e al secondo semestre per le utenze non domestiche.

2- ter. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e dall'art.

³⁰ Articolo modificato con delibere di C. C. n. 9 del 27/04/2020, n. 33 del 30/07/2020, n. 27 del 30/06/2021 e n. 00 del 00/00/2022

2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 215/2016. In particolare, il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Pago PA) o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, qualora le stesse siano state previste dal "Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti".

3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. Il termine di scadenza di cui al precedente periodo deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in unica soluzione dell'avviso bonario ovvero, in caso di dilazione del tributo, al pagamento della prima rata. È consentito in ogni caso il pagamento della TARI in unica soluzione ~~entro il 16 giugno di ciascun anno~~ **entro la scadenza della prima rata e, per gli anni 2020, 2021 rispettivamente entro il 30 settembre 2020 **per le utenze domestiche**, il 30 settembre 2021 per le utenze domestiche.**

4. Il documento di riscossione contenente la comunicazione degli importi dovuti dovrà essere fornito all'utente in formato cartaceo, o tramite posta elettronica certificata o altro formato elettronico qualora l'utente scelga di ricevere il documento in modalità digitale, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. **In caso di disagi o ritardi nella ricezione dei documenti di riscossione, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti documenti secondo le modalità di cui al precedente periodo.**

4-bis. I documenti di riscossione dovranno contenere gli elementi informativi minimi previsti dal Testo Integrato in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR), di cui alla deliberazione di ARERA n. 444/2019, e dalla normativa pro tempore vigente.

5. (comma abrogato con delibera C.C. n. 9 del 27/04/2020).

6. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente,

salvo conguaglio nella prima rata utile.

7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

8. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

8-bis. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione ³¹

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile del tributo il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata da idonea documentazione comprovante il diritto al rimborso.

4. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero il diniego.

5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di TARI. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve

³¹ Articolo modificato con delibere di C.C. n. 9 del 27/04/2020 e n. 00 del 00/00/2022

avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario Responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

7. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 23 bis del presente Regolamento.

8. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs n. 472 del 12 dicembre 1997.

9. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.

Art. 29 – Riscossione coattiva ³²

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. (comma abrogato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020).

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017. ³³

Art. 30-bis – Disposizioni transitorie³⁴

1. Limitatamente alla TARI riferita all'anno 2015, per fruire dell'esclusione prevista dall'art. 8 – comma 4, la richiesta, di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 8, è presentata entro il 30 marzo 2016. Il conseguente eventuale conguaglio del tributo, derivante dalla rideterminazione della superficie, sarà applicato mediante compensazione alla prima scadenza utile.
2. Limitatamente alla TARI riferita all'anno 2015, per fruire della riduzione

³² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 9 del 27/04/2020

³³ **Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2022**

³⁴ Articolo inserito con delibera di C.C. n. 6 del 22/02/2016

prevista dall'art. 21 – comma 2, la comunicazione di cui al medesimo comma è presentata entro il 10 marzo 2016.

Art. 31 – Entrata in vigore³⁵

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, fatti salvi gli adeguamenti successivi la cui entrata in vigore è disposta dalle relative delibere comunali.

³⁵ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2021

ALLEGATO A - Categorie di utenza

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione della classe
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse, magazzini, distributori di carburante
Studi professionali
Impianti sportivi
Esposizioni, autosaloni
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, hamburgerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

UTENZE DOMESTICHE

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre